Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 luglio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 157ª seduta pubblica per mercoledì 30 luglio 1980, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (334).

Vignola. — Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale. — *Relatore* PAVAN. (104).

2. Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale. (756).

Vignola. — Ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento del Corpo della guardia di finanza. — *Relatore* RICCI. (94).

3. Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali. — *Relatore* FORNI. (983).

(7188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **370.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Palermo del 15 ottobre 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di stessa denominazione della Università medesima al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo del 21 gennaio 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia della suddetta Università risulta attualmente ricoperto dal dott. Alfredo Li Vecchi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito unitamente al titolare dott. Alfredo Li Vecchi alla cattedra di stessa denominazione della facoltà di magistero dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980

Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **371.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari del 16 luglio 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di fisica della facoltà medesima al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari del 21 settembre 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari risulta attualmente ricoperto dal dott. Angelo Parodo e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari con decreto ministeriale 5 dicembre 1967, è attribuito unitamente al titolare dott. Angelo Parodo alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **372.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 193, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 194. — La scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Art. 195. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 196. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 197. — Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della medicina interna.

Art. 198. — Il numero degli allievi per ogni anno di corso è di sei e, complessivamente, di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 199. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 200. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

1) malattie dell'apparato cardiovascolare;
2) microbiologia e sierologia;
3) chimica clinica;
4) anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
5) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

1) malattie dell'apparato digerente;
2) malattie renali;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

1) malattie dell'apparato respiratorio;
2) malattie del sistema nervoso;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

1) malattie del ricambio;
2) malattie delle ghiandole endocrine;
3) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Gli insegnamenti fondamentali possono essere integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.

Art. 201. — Il corso si compone di lezioni, esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, di conferenze e di turni in corsia.

La partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti ai fini di apprendimento, alle conferenze ed ai turni in corsia è obbligatoria. In caso contrario, i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 202. — Alla fine di ogni anno di corso, gli specializzandi, in regola con la firma di frequenza, devono sostenere un esame di profitto, su ognuna delle materie di insegnamento. Il superamento di tutti gli esami è condizione indispensabile per l'ammissione all'anno successivo e, per coloro che frequentano l'ultimo anno della scuola, per essere ammessi all'esame di diploma.

Art. 203. — Per gli specializzandi che hanno superato tutti gli esami dei cinque anni di corso è previsto, alla fine dell'ultimo, l'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina interna. L'argomento della sopradetta dissertazione deve essere preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Art. 204. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in medicina interna sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale d'iscrizione	» 200.000
soprattassa annuale d'esame . . .	» 16.000
contributi annui di laboratorio . .	» 14.000
tassa di diploma	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1980.

Istituzione del comitato per l'intervento nella S.I.R. ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 26 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente l'istituzione presso il Ministero delle partecipazioni statali del comitato per l'intervento nella S.I.R.;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il comitato per l'intervento nella S.I.R. è così composto:

Ruoppolo dott. Giovanni, presidente;

Passino prof. Roberto, rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali;

Gallo prof. ing. Riccardo, rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Piantini ing. Giorgio, rappresentante del Ministro del tesoro.

Il comitato si avvale, fino al 31 dicembre 1981, della collaborazione del dott. ing. Italo Trapasso e del dottor Luigi Diaz, quali esperti scelti rispettivamente dal Ministro delle partecipazioni statali e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1980

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 248

(7173)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Caffermon » con Bismuto, nelle preparazioni 4 supposte adulti × g 1, 4 supposte pediatrice × g 0,60 e 4 supposte pediatriche tipo mite × g 0,40, della ditta Istituto farmaco biologieo Vermont, in Quero. (Decreto di revoca n. 6055/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 marzo 1963 e 21 ottobre 1961, con i quali venne registrata ai numeri 17545, 17545/1 e 17545/2 la specialità medicinale denominata « Caffermon » con Bismuto, rispettivamente nelle preparazioni 4 supposte adulti × g 1, 4 supposte pediatriche × g 0,60 e 4 supposte pediatriche tipo mite × g 4,40, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della stessa in relazione alla sua composizione come contestato alla ditta interessata in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata in data 29 ottobre 1976;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Caffermon » con Bismuto, nelle preparazioni 4 supposte adulti × g 1, 4 supposte pediatriche × g 0,60 e 4 supposte pediatriche tipo mite × g 0,40, registrate ai numeri 17545, 17545/1 e 17545/2 in data 6 marzo 1963 e 21 ottobre 1962, a nome della ditta Istituto farmaco biologico Vermont, con sede in Quero (Belluno), via Garibaldi, 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6546)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesia Pittari », busta da g 12 e busta da g 22, della ditta Fidap - Industria chimica biologica - Figli di A. Pittari, in Catania. (Decreto di revoca n. 6064/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 agosto 1950, con il quale venne registrata al n. 3800 a nome della ditta Fidap - Industria chimica biologica - Figli di A. Pittari, con sede in Catania, corso Italia n. 111, la specialità medicinale denominata « Magnesia Pittari », busta da g 12 e busta da g 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Magnesia Pittari » busta da g 12 e busta da g 22, registrata al n. 3800 in data 12 agosto 1950, a nome della ditta Fidap - Industria chimica biologica - Figli di A. Pittari, con sede in Catania, corso Italia, 111.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6555)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depurol », flacone g 175 di soluzione orale, della ditta Giovanni Lungaro, in Genova. (Decreto di revoca n. 6063/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 19 ottobre 1957, con il quale venne registrata al n. 13067 a nome della ditta Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti, 9-8, la specialità medicinale denominata « Depurol », flacone g 175 soluzione uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaceutico Delta, con sede in Brescia;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Depurol », flacone g 175 di soluzione uso orale, registrata al n. 13067 in data 19 ottobre 1957, a nome della ditta Giovanni Lungaro, con sede in Genova, salita A. Giusti, 9-8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Solucaf », 1 flacone polvere iniettabile × g 3 + fiala solvente × 10 ml, della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Milano. (Decreto di revoca n. 6056/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 marzo 1969, col quale venne registrata al n. 21211 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Solucaf », 1 flacone polvere iniettabile × g 3 + fiala solvente × 10 ml, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., con sede in Milano, piazzale Gambara, 718, codice fiscale n. 00718850159, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possano realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo per via iniettabile ad azione pronta e prolungata e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via iniettabile, associato ad additivi che alterano in modo ritardante la normale eliminazione dell'antibiotico venga escluso, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Solucaf », 1 flacone polvere iniettabile × g 3 + fiala solvente × 10 ml, registrata al n. 21211 in data 8 marzo 1969, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., con sede in Milano, piazzale Gambara, 718, codice fiscale numero 00718850159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « V-Tifo-Pietyl » nebulizzatore, nella confezione flacone da ml 200, della ditta Les Laboratoires Roussel - Sovetal - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6057/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 novembre 1971, con il quale venne registrata al n. 22304 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « V-Tifo-Pietyl » nebulizzatore, nella confezione flacone da ml 200, a nome della ditta Les Laboratoires Roussel - Sovetal - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti, 30, codice fiscale n. 00755950151;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di cloramfenicolo e che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci, come contestato alla ditta interessata in data 27 novembre 1978;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978 ha espresso parere che l'uso cutaneo del CAF sia ammesso limitatamente alle confezioni spray purchè addizionato ad un colorante e che pertanto la preparazione di cui trattasi non rientra tra quelle ammesse;

Considerato, infine, che la ditta interessata ha fatto pervenire domanda di modifica di composizione, ma che la medesima non può essere accolta essendo stata presentata fuori dei termini stabiliti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « V-Tifo-Pietyl » nebulizzatore, nella confezione flacone da ml 200, registrata al n. 22304 in data 27 novembre 1971, a nome della ditta Les Laboratoires Roussel - Sovetal - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta S.I.V.A.M. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti, 30, codice fiscale n. 00755950151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti e dei veterinari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cachet reale antinevralgico », 1 cachet, della ditta Umberto Cassina, in Chiavari. (Decreto di revoca n. 6141/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1959 col quale venne registrata al n. 16435 a nome della ditta Umberto Cassina con sede in Chiavari (Genova), via Ravasachieri n. 1-A/16 la specialità medicinale denominata: « Cachet reale antinevralgico » 1 cachet preparato nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e figli sita in Milano, via Carlo Farini n. 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio dcreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cachet reale antinevralgico » 1 cachet registrata al n. 16435 in data 30 novembre 1959 a nome della ditta Umberto Cassina con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri n. 1-A/16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7029)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiasten », 5 supposte, della ditta Laboratorio farmacologico milanese S.n.c., in Caronno Pertusella. (Decreto di revoca n. 6142/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 18 febbraio 1959, 7 aprile 1961 e 1° marzo 1971, con i quali venne registrata al n. 14771 a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese, S.n.c., con sede e domicilio in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273, codice fiscale 00410040125, generalità di un socio: dott. Mario Fraschini nato a Cittiglio (Varese) il 12 gennaio 1931 di sesso maschile con domicilio fiscale in Cittiglio (Varese), via Valcuvia, 61, la specialità medicinale denominata « Antiasten » 5 supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la suddetta sede;

Considerato che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale che contengono vitamine o sostanze assimilabili come contestato alla ditta in data 15 luglio 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha presentate le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979 ha espresso parere favorevole alla revoca stante l'irrazionalità dell'associazione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiasten » 5 supposte, registrata al n. 14771 in data 18 febbraio 1959, 7 aprile 1961 e 1° marzo 1971 a nome della ditta Laboratorio farmacologico milanese, S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273, codice fiscale 00410040125, generalità di un socio: dott. Mario Fraschini nato a Cittiglio (Varese) il 13 gennaio 1931, di sesso maschile, con domicilio fiscale in Cittiglio (Varese), via Valcuvia, 61.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7030)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neobantinal », nella confezione da 24 compresse, della ditta Searle & Co di Chicago-Illinois (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 6145/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 dicembre 1956 con il quale, tra l'altro, venne registrata al n. 11945/A la categoria compresse con acido feniletilbarbiturico della specialità medicinale denominata « Neobantinal » nella confezione da 24 compresse, a nome della ditta Searle & Co di Chicago-Illinois (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale con sede in Roma, via di Priscilla, n. 101, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorro-

no gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse con acido feniletilbarbiturico della specialità medicinale denominata « Neobantinal » nella confezione da 24 compresse, registrata al n. 11945/A in data 18 dicembre 1956 a nome della ditta Searle & Co di Chicago-Illinois (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuroplex », nelle preparazioni fiale 5 da 2 cc, compresse 20 da mg 25, supposte 5 da g 1,5, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6138/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 dicembre 1956 con i quali venne registrata la specialità medicinale Neuroplex ai numeri 11942, 11942/A, 11942/B rispettivamente nelle preparazioni fiale 5 da 2 cc, compresse 20 da mg 25, supposte 5 da g 1,5, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 17 novembre 1965 con la quale la ditta Albi terapeutici ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della citata specialità alla ditta Pharmochidial S.p.a. con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Neuroplex registrata con distinti decreti ai numeri 11942, 11942/*A*, 11942/*B* rispettivamente nelle preparazioni fiale 5 da 2 cc, compresse 20 da mg 25, supposte 5 da g 1,5, tutti in data 19 dicembre 1956 a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a. con sede in Milano, via Stilicone, 39 e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7026)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedo-Ofam », nella confezione pomata da g 80, della ditta Ofam - Opera farmaceutica del Mezzogiorno, in Crotone. (Decreto di revoca n. 6143/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 luglio 1959 con il quale venne registrata al n. 15337 la specialità medicinale denominata « Sedo-Ofam », nella confezione pomata da g 80, a nome della ditta Ofam - Opera farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, come contestato alla ditta in data 18 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedo-Ofam », nella confezione pomata da g 80, registrata al n. 15337 in data 3 luglio 1959 a nome della ditta Ofam - Opera farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idromicina », collirio, nella confezione flacone da 5 ml, della ditta Ellea S.r.l. Laboratorio chimico biologico, in Milano. (Decreto di revoca n. 6139/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 agosto 1968 con il quale venne registrata al n. 11.838/A la categoria collirio della confezione flacone da 5 ml della specialità medicinale denominata « Idromicina » a nome della ditta Ellea S.r.l. Laboratorio chimico biologico con sede e domicilio fiscale in Milano, via Schiapparelli, 1, codice fiscale n. 00729350157, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto:

1) 20 dei flaconi, appartenenti ad ambedue le preparazioni esaminate, risultavano spandenti ed il volume del liquido era di molto inferiore al dichiarato; inoltre alcuni presentavano un residuo bianco-giallastro in corrispondenza delle filettature;

2) il pH era di 5,7;

3) l'idrocortisone emisuccinato era inferiore del 78 % rispetto al dichiarato;

4) il controllo di sterilità effettuato sull'unico flacone apparentemente integro della preparazione n. 24 era stato favorevole, mentre quello effettuato sulla preparazione n. 25 era stato non favorevole per presenza di colonie di micrococchi con numero variabile da 10 a 150 colonie (media 60 colonie circa) come contestato alla ditta interessata il 4 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art.. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 748, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta in parola;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria collirio nella confezione flacone da 5 ml della specialità medicinale denominata « Idromicina », registrata al numero 11.838/A in data 3 agosto 1968 a nome della ditta Ellea S.r.l. Laboratorio chimico biologico con sede e domicilio fiscale in Milano, via Schiapparelli, 1, codice fiscale 00729350157.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7027)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metosit », nella confezione 12 compresse e la relativa categoria 6 fiale × 10 cc, della ditta Istituto chimico biologico Fidap S.p.a., in Catania. (Decreto di revoca n. 6144/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 novembre 1958 con il quale vennero registrate al n. 4408 e 4408/A la specialità medicinale denominata « Metosit » nelle confezioni 12 compresse e la relativa categoria 6 fiale × 10 cc. a nome della ditta Istituto chimico biologico Fidap S.p.a., con sede in Catania, corso Italia, n. 111, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metosit » nelle confezioni 12 compresse e la relativa categoria 6 fiale × 10 cc. registrate rispettivamente a nome della ditta Istituto chimico biologico Fidap S.p.a. con sede in Catania, corso Italia, n. 111, ai numeri 4408 e 4408/*A*, in data 26 novembre 1958.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Confetto italiano purgativo », 20 confetti, della ditta Umberto Cassina, in Chiavari. (Decreto di revoca n. 6140/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 ottobre 1959 e 22 novembre 1961 col quale venne registrata al n. 16142 a nome della ditta Umberto Cassina con sede in Chiavari (Genova) via Ravaschieri, n. 1-A/16 la specialità medicinale denominata « Confetto italiano purgativo » 20 confetti preparata nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e Figlia sita in Milano, via Carlo Farini, 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Confetto italiano purgativo » 20 confetti registrata al n. 16142 in data 24 ottobre 1959 e 22 novembre 1961 a nome della ditta Umberto Cassina con sede in Chiavari (Genova), via Ravaschieri, n. 1-A/16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(7028)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1980 e delle regioni che ne beneficiano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1979, che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1980;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1879/80 del 15 luglio 1980 che indica le regioni della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto predetto, determinandolo in ECU 79,24 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presente ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro;

Visto il regolamento (CEE) n. 1366/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, in particolare l'allegato VI che fissa fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore dei cereali a partire dal 1° agosto 1980, data di inizio della relativa campagna di commercializzazione 1980/81;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto per il grano duro di produzione 1980, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, modificano e completano la normativa applicativa contenuta nel citato decreto 5 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1879/80 del 15 luglio 1980 beneficierà dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1980, quello seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglie, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nel-

l'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1981.

Art. 3.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1879/80 del 15 luglio 1980 l'importo dell'aiuto da corrispondere nei territori della Repubblica di cui all'art. 1 del presente decreto per il grano duro di produzione 1980 risulta fissato in L. 91.743 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1980.

Nomina del commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792 con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il dott. Marco De Stefano, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ha rassegnato le dimissioni;

Considerato che anche i componenti di giunta hanno rassegnato le dimissioni;

Ravvisata la necessità di assicurare, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è sciolta.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Campobasso è nominato commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, in attesa che venga provveduto al rinnovo degli organi ordinari della camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Carattere di non ufficialità dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sub 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 1° luglio 1980, n. 753;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 753 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« I prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Bologna non hanno carattere di ufficialità.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna provvederà ad inserire sul frontespizio del listino medesimo apposita nota nel senso di cui sopra ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7135)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Sostituzione del segretario nella commissione per la individuazione e la delimitazione della zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro e la relativa legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1979 dettante norme e criteri per l'attuazione dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 agosto 1975, in particolare l'art. 13 che prevede la

costituzione di una commissione con il compito di individuare e delimitare la zona tipica di produzione del pomodoro San Marzano;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1979, concernente la costituzione della commissione medesima;

Considerato che il dott. Antonio Marcello, funzionario della Direzione generale della tutela economica dei predotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui erano state affidate le funzioni di segretario della commissione, è stato trasferito, a sua richiesta, ad altro ufficio;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 3 luglio 1979, già richiamato in epigrafe, viene modificato come segue:

« Svolge le funzioni di segretario della commissione la sig.ra Evarne Milanese della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(7091)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimenti di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimenti di Giovinazzo (Bari);

Visti i decreti ministeriali 9 gennaio 1980, 7 marzo 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 marzo 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimenti di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(7093)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1521/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla applicazione della normativa in materia di transito comunitario, nonchè all'applicazione nella Comunità della decisione n. 3/79 della commissione mista istituita da detto accordo.

Allegato 1: accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Allegato 2: decisione n. 3/79 della commissione mista CEE-Austria — Transito comunitario — del 9 novembre 1979, recante emendamento alle appendici I, II e III dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 1522/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sulla applicazione della normativa in materia di transito comunitario, nonché all'applicazione nella comunità della decisione n. 3/79 della commissione mista istituita da detto accordo.

Allegato 1: accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Allegato 2: decisione n. 3/79 della commissione mista CEE-Svizzera — Transito comunitario — del 6 dicembre 1979, recante emendamento alle appendici I, II e III dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Pubblicati nel n. L 155 *del* 23 *giugno* 1980.

(146/C)

Regolamento (CEE) n. 1523/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1524/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, relativo alla rettifica dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con sede di servizio o residenti in Irlanda o nel Regno Unito.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1526/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1980 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1527/80 del Consiglio, del 18 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2925/78 per quanto concerne il periodo di sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1528/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1529/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1530/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1531/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1532/80 della commissione, del 18 giugno 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca, in Francia e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1533/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 66 (codice 0660), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1534/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1535/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1536/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli scialli, sciarpe, ecc., esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 84 (codice 0840), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1537/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1485/80 relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1538/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1539/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1540/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 152 *del* 20 *giugno* 1980.

(147/C)

Regolamento (CEE) n. 1541/80 della commissione, del 19 giugno 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 156 *del* 23 *giugno* 1980.

(148/C)

Regolamento (CEE) n. 1542/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1543/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1544/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1545/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1546/80 della commissione, del 20 giugno 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1547/80 della commissione, del 20 giugno 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1548/80 della commissione, del 20 giugno 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Somalia.

Regolamento (CEE) n. 1549/80 della commissione, del 20 giugno 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 149/80 per quanto concerne la prefissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1550/80 della commissione, del 20 giugno 1980, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1551/80 della commissione, del 20 giugno 1980, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva e che modifica il regolamento (CEE) n. 2041/75 che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 1552/80 della commissione, del 20 giugno 1980, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Australia.

Regolamento (CEE) n. 1553/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1554/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 1555/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1556/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1557/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa la restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1558/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolameneto (CEE) n. 1559/80 della commissione, del 20 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1560/80 del Consiglio, del 20 giugno 1980, relativo alla riscossione definitiva di un dazio « antidumping » provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari dell'Unione Sovietica.

Pubblicati nel n. L 153 *del* 21 *giugno* 1980.

(149/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 25/1980. Prezzi delle specialità medicinali: variazione dei primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 del 23 ottobre 1979 e 3/1980 del 12 febbraio 1980;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 e 3/1980;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

I prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* conseguentemente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Bronsecur - SKF		
30 cpr 2 mg	24159	3.990
Aerosol 200 dosi	24159/A	6.590

N.B. — Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 15 luglio 1980 alle pagine 6024 e 6025.

(7124)

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 29/1980, concernente adeguamento delle tariffe idriche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 giugno 1980, al n. 8) Consorzio per l'acquedotto del Basso Piave - San Donà di Piave - Venezia, dove è scritto:

« E) *Usi comunali e uffici*:

leggasi:

« E) *Usi commerciali e uffici*: ».

(7125)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S., in Saronno.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1980 il dott. Francesco De Marinis è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Fabbricazione terre speciali a r.l. - F.T.S., in Saronno (Varese), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 21 febbraio 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Premoli, rinunciatario.

(6985)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile « La Cavese », in Cava dei Tirreni

Con decreto ministeriale 28 giugno 1980 il dott. Luciano Vignes è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile « La Cavese » a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), in sostituzione del dott. Amedeo Bifone, dimissionario.

(6986)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ceab-Comer a r.l., in Bitonto.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1980 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ceab-Comer a r.l., in Bitonto (Bari), composto dai signori:

Presidente:
Garofalo dott. Francesco.

Membri:
Tomasicchio dott. Leonardo;
Fiore rag. Francesco.

(6987)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Agiroma », in Roma.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1980 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Agiroma », in Roma, composto dai signori:

Presidente:
De Meo rag. Francesco.

Membri:
Buzi avv. Luigi;
Carello avv. Cesare.

(6988)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « L'Economica », in Napoli

Con decreto ministeriale 28 giugno 1980 il dott. Ivan Catteddi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « L'Economica », in Napoli, in sostituzione del rag. Francesco Pempinello.

(6989)

Annullamento del decreto ministeriale concernente la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « San - Gro » a r.l., in Taranto, e la nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980 il decreto ministeriale 19 gennaio 1980, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « San - Gro » a r.l., in Taranto, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il rag. Pietro Chiarelli, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(6990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1980-81

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 27 giugno 1980 ha deliberato l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1980-81 secondo le norme e condizioni previste dall'apposita regolamentazione comunitaria.

In relazione a quanto sopra e in considerazione del fatto che tutti i regolamenti comunitari riguardanti la campagna 1980-81, sono stati regolarmente pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità, si rende necessario procedere alla divulgazione di tutte le norme concernenti l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1980-81, a partire dal 1° agosto 1980 le operazioni esecutive di intervento sono, pertanto, regolate dalle norme comunitarie riportate nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il direttore generale: VENERI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1980-81 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1980-81, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1980 e termina il 31 luglio 1981, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nell'allegato *A* annesso all'atto disciplinare per le operazioni di intervento per la campagna 1979-80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 18 luglio 1979.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1980 (prezzi base):

frumento tenero	L. 180.476,30/tonn.
frumento duro	» 301.407,47/tonn.
orzo	» 180.476,30/tonn.
granoturco	» 180.476,30/tonn.

Per il frumento tenero della qualità panificabile le vendite all'intervento vengono effettuate solo per il periodo 1° agosto 1980-31 ottobre 1980, al prezzo di riferimento di L. 202.844,80/tonnellata per merce della qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1980 (prezzo base). Nel caso in cui la consegna abbia luogo nel mese di novembre 1980, il prezzo da pagare è quello di ottobre 1980.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà «Cappelli» ed assimilati, mentre per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L. 5.598,84/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia	» 27.994,20/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair	» 55.988,40/tonn.

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1980 a maggio 1981.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo di intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino provvede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni

di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore viene effettuato al più presto dall'assuntore e, comunque, entro quindici giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'IVA.

Visto, *il direttore generale dell'A.I.M.A.*
VENERI

TABELLA *A*

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3
Maggiorazioni		
15,4	0,1	—
15,3	0,2	—
15,2	0,3	—
15,1	0,4	—
15,0	0,5	—
14,9	0,6	—
14,8	0,7	—
14,7	0,8	—
14,6	0,9	—
14,5	1,0	—
14,4	1,1	0,1
14,3	1,2	0,2
14,2	1,3	0,3
14,1	1,4	0,4
14,0	1,5	0,5
13,9	1,6	0,6
13,8	1,7	0,7
13,7	1,8	0,8
13,6	1,9	0,9
13,5	2,0	1,0
13,4	2,1	1,1
13,3	2,2	1,2
13,2	2,3	1,3
13,1	2,4	1,4
13,0	2,5	1,5
12,9	2,6	1,6
12,8	2,7	1,7
12,7	2,8	1,8
12,6	2,9	1,9
12,5	3,0	2,0
12,4	3,1	2,1
12,3	3,2	2,2
12,2	3,3	2,3
12,1	3,4	2,4
12,0	3,5	2,5
11,9	3,6	2,6
11,8	3,7	2,7
11,7	3,8	2,8
11,6	3,9	2,9
11,5	4,0	3,0
11,4	4,1	3,1
11,3	4,2	3,2
11,2	4,3	3,3
11,1	4,4	3,4
11,0	4,5	3,5
10,9	4,6	3,6
10,8	4,7	3,7
10,7	4,8	3,8
10,6	4,9	3,9
10,5	5,0	4,0
10,4	5,1	4,1
10,3	5,2	4,2
10,2	5,3	4,3
10,1	5,4	4,4
10,0	5,5	4,5
Detrazioni		
15,5	—	0,1
15,6	—	0,2
15,7	—	0,4
15,8	—	0,5
15,9	—	0,6
16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni	—	—
Detrazioni	meno di 72,0 - 71,0	0,5
	meno di 71,0 - 70,0	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	più di 79,0 - 80,0	0,3
	più di 80,0 - 81,0	0,6
	più di 81,0 - 82,0	0,9
	più di 82,0	1,10
Detrazioni	meno di 72,0 - 76,0	0,75
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	più di 76,0 - 77,0	0,3
	più di 77,0 - 78,0	0,6
	più di 78,0 - 79,0	0,9
	più di 79,0	1,1

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6%
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	1,5	5,=	10,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre l'1,5% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
f) Chicchi bianconati di cui al massimo chicchi di frumento tenero	20,=	50,=	50,=	0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
	4,=	4,=		0,3% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,= (3)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre al 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, 0,05% di segala cornuta e le 0,10% di semi nocivi.
(2) I chicchi di frumento tenero nel duro oltre il limite del 4% vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA B

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1980-81

	Frumento tenero, orzo e granoturco	Frumento duro
	Lit./tonn.	Lit./tonn.
Agosto 1980	—	—
Settembre 1980	2.165,06	2.315,58
Ottobre 1980	4.330,12	4.631,16
Novembre 1980	6.495,18	6.946,74
Dicembre 1980	8.660,24	9.262,32
Gennaio 1981	10.825,30	11.577,90
Febbraio 1981	12.990,36	13.893,48
Marzo 1981	15.155,42	16.209,06
Aprile 1981	17.320,48	18.524,64
Maggio 1981	19.485,54	20.840,22
Giugno 1981	—	—
Luglio 1981	—	—

TABELLA C

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
— chicchi striminziti		12%		12%	
— altri cereali	3% (1)				
— chicchi attaccati da parassiti		5%		5%	
— chicchi che presentano colorazioni del germe					
— chicchi volpati					
— chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
— semi di erbacce nocive	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
— chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
— impurità propriamente dette					
— pule					
— segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
— chicchi cariati					
— insetti morti e frammenti d'insetti					
3. Percentuale massima di:					
— chicchi bianconati, anche solo parzialmente di cui	50%				
— chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(1) Compreso il frumento tenero nel duro.

(6984)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 22 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	826,55	826,55	826,40	826,55	826,50	—	826,45	826,55	826,55	826,55
Dollaro canadese	716,85	716,85	716,75	716,85	717,75	—	716,80	716,85	716,85	716,85
Marco germanico	475,85	475,85	476,38	475,85	476,38	—	475,70	475,85	475,85	475,85
Fiorino olandese	434,58	434,58	435,20	434,58	434,80	—	434,55	434,58	434,58	434,55
Franco belga	29,78	29,78	29,76	29,78	29,70	—	29,757	29,78	29,78	29,75
Franco francese	204,92	204,92	204,95	204,92	205 —	—	204,97	204,92	204,92	204,90
Lira sterlina	1969,80	1969,80	1968,75	1969,80	1968,75	—	1968,90	1969,80	1969,80	1969,80
Lira irlandese	1788 —	1788 —	1787 —	1788 —	1787,50	—	1787,75	1788 —	1788 —	—
Corona danese	153,78	153,78	153,70	153,78	153,75	—	153,19	153,78	153,78	153,75
Corona norvegese	172,43	172,43	172,40	172,43	172,50	—	172,40	172,43	172,43	172,40
Corona svedese	201,21	201,21	201,40	201,21	201,40	—	201,10	201,21	201,21	201,20
Franco svizzero	518,32	518,32	518,40	518,32	517,75	—	518,30	518,32	518,32	518,30
Scellino austriaco	67,073	67,073	67,15	67,073	67 —	—	67,106	67,073	67,073	67,07
Escudo portoghese	16,85	16,85	17 —	16,85	16,90	—	17 —	16,85	16,85	16,85
Peseta spagnola	11,652	11,652	11,7050	11,652	11,70	—	11,65	11,652	11,652	11,65
Yen giapponese	3,751	3,751	3,80	3,751	3,75	—	3,756	3,7[illegible]1	3,751	3,75

Media dei titoli del 22 luglio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,100
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,750
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	98,950
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	97,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,250
» » » » 1- 7-1979/82	97,250
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 12 % 1-10-1983	92,775
» » » 12 % 1- 1-1984	92,775
» » » 12 % 1- 4-1984	92,800
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	89,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	826,50
Dollaro canadese	716,825
Marco germanico	475,775
Fiorino olandese	434,565
Franco belga	29,768
Franco francese	204,945
Lira sterlina	1969,35
Lira irlandese	1787,875
Corona danese	153,785
Corona norvegese	172.415
Corona svedese	201,155
Franco svizzero	528,31
Scellino austriaco	67,089
Escudo portoghese	16,925
Peseta spagnola	11,651
Yen giapponese	3,753

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 23 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,20	827,20	—	827,20	827,25	—	827,30	827,20	827,20	827,20
Dollaro canadese	717,65	717,65	—	717,65	717,90	—	717,50	717,65	717,65	717,65
Marco germanico	475,55	475,55	—	475,55	475,50	—	475,60	475,55	475,55	475,55
Fiorino olandese	434,83	434,83	—	434,83	434,90	—	434,86	434,83	434,83	434,80
Franco belga	29,717	29,717	—	29,717	29,70	—	29,72	29,717	29,717	29,71
Franco francese	204,85	204,85	—	204,85	204,90	—	204,90	204,85	204,85	204,85
Lira sterlina	1974,40	1974,40	—	1974,40	1974,40	—	1974,65	1974,40	1974,40	1974,40
Lira irlandese	1786, 0	1786,50	—	1786,50	1786,85	—	1787 —	1786,50	1786,50	—
Corona danese	153,70	153,70	—	153,70	153,65	—	153,74	153,70	153,70	153,70
Corona norvegese	172,33	172,33	—	172,33	172,35	—	172,40	172,33	172,33	172,30
Corona svedese	201,13	201,13	—	201,13	201,15	—	201,27	201,13	201,13	201,10
Franco svizzero	516,82	516,82	—	516,82	517 —	—	516,90	516,82	516,82	516,80
Scellino austriaco	66,986	66,986	—	66,986	67,05	—	67,01	66,986	66,986	66,98
Escudo portoghese	16,85	16,85	—	16,85	16,95	—	17 —	16,85	16,85	16,85
Peseta spagnola	11,681	11,681	—	11,681	11,65	—	11,6770	11,681	11,681	11,68
Yen giapponese	3,69	3,69	—	3,69	3,65	—	3,6890	3,69	3,69	3,69

Media dei titoli del 23 luglio 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	67,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,100
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,200
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,500
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	98,950
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	97,025
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	97,150
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,750
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	94,875
» » » 12 % 1-10-1983	92,775
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,775
» » » 12 % 1-10-1984	92,375
» » » 12 % 1-10-1987	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1980

Valuta	
Dollaro USA	827,25
Dollaro canadese	717,575
Marco germanico	475,575
Fiorino olandese	434,845
Franco belga	29,718
Franco francese	204,875
Lira sterlina	1974,525
Lira irlandese	1786,75
Corona danese	153,72
Corona norvegese	172,365
Corona svedese	201,195
Franco svizzero	516,86
Scellino austriaco	66,998
Escudo portoghese	16,925
Peseta spagnola	11,679
Yen giapponese	3,689

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: notaio Maria Carmela Zaccaria, nata a Salerno il 19 maggio 1936. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 14. — Capitale lire 11.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6752)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 3 giugno 1980, n. 255/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Fondazione Hoechst la donazione di L. 600.000 da destinare alla cattedra di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia per l'arricchimento della biblioteca della cattedra stessa.

(7062)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 27 maggio 1980, n. 256/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca toscana la donazione di L. 500.000 da destinare per il corso di perfezionamento in economia del turismo presso la facoltà di economia e commercio della stessa Università.

(7063)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 27 maggio 1980, n. 257/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società S.M.A. - Segnalamento marittimo ed aereo, con sede in Firenze, la donazione di lire 1.000.000 da destinare a favore della scuola di perfezionamento in fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università.

(7064)

Autorizzazione all'Università per stranieri di Perugia ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Perugia 25 ottobre 1979, n. 6262/II, l'Università per stranieri di Perugia è stata autorizzata ad accettare una eredità disposta dalla dott.ssa Luise Charlotte Pickert, consistente in beni mobili e denaro liquido del valore di L. 17.905.596.

(7065)

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 17 giugno 1980, n. 8462 Div. 1°, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato testamentario di L. 2.000.000 disposto dalla sig.ra Fiscella Adelaide.

(7066)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Procida nel periodo estivo

Con decreto 9 luglio 1980, n. 1023, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è stato disposto che dalla data di emissione del decreto stesso sino al 31 agosto 1980 sia vietato l'afflusso nell'isola di Procida degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa; è consentita la deroga al divieto di afflusso per gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e per quelli appartenenti ai non residenti purchè iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi; per le autovetture recanti targhe estere nonchè per le autovetture che trasportano invalidi, purchè munite di apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176 (Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti), regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

Gli autoveicoli trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola ma non possono circolare e pertanto dette roulottes dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto dello sbarco, nel punto in cui all'atto di sbarco vengono depositate; per i mezzi pesanti è fatto divieto assoluto di sbarco nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo di cui sopra, con le sole eccezioni degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari.

(7166)

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nelle isole di Vulcano, Filicuti e Stromboli nel periodo estivo

Con decreto 7 luglio 1980, n. 862, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è stato disposto che a decorrere dalla data di emissione del decreto stesso sino al 31 agosto 1980 sia vietato, nelle isole di Vulcano e di Filicuti, lo sbarco degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse; è consentita una deroga, ad eccezione dell'isola di Stromboli, al divieto di afflusso per gli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo purchè risultino proprietari di case o purchè alloggino in località ricettive poste in zone distanti da «Vulcano Porto» e da «Filicuti Porto» ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere, nelle predette isole, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni; nonchè per le autovetture che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176 (Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti), regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

(7167)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative

Le seguenti società cooperative sono sciolte d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Cooperativa Radio Nuvola Rossa a r.l. - Gorizia;
2) Cooperativa stivatori e scaricatori di Porto Nogaro - Porto Nogaro di S. Giorgio di Nogaro;
3) Latteria sociale Val Pesarina, società cooperativa a r.l. - Prato Carnico;
4) Cooperativa a r.l. di produzione e lavoro - Sequals;
5) Società elettrica di Barcis anonima cooperativa - Barcis;
6) Cooperativa a r.l. autotrasporti e consumo fra lavoratori - Spilimbergo;
7) Cooperativa edilizia di lavoro e ricostruzione Sacile, C.E.L.E.R.S., società cooperativa a r.l. - Sacile;
8) Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Clauzetto, società cooperativa a r.l. - Clauzetto;
9) Cooperativa a r.l. fra produttori di bozzoli di Azzano Decimo - Azzano Decimo;
10) Cooperativa di consumo a r.l. di Barbeano di Spilimbergo - Spilimbergo;
11) Cooperativa trasporti, lavoro e produzione Fiume Veneto a r.l. - Pordenone.

(6995)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio comune « *verniciatore* » nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a mettere a concorso tre posti di operaio comune;

Ritenuta la necessità di utilizzare uno dei posti disponibili per l'assunzione di un operaio comune « verniciatore »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio comune « verniciatore » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare o far pervenire allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli presentati devono essere elencati in un'apposita lettera di trasmissione da redigere su carta semplice e nella quale dovrà essere specificato il concorso cui si partecipa.

Per l'invio dei titoli di merito valgono le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto ed ultimo comma del precedente art. 3.

I titoli potranno essere allegati alla domanda di ammissione, elencandoli nella domanda stessa, fermo restando il termine di trenta giorni fissato per la sua presentazione dal primo comma del citato art. 3.

I titoli valutabili, da presentare in originale o copia autenticata, sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come operaio verniciatore presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio quale verniciatore presso società, ditte o aziende private da cui risulti la durata dei servizi prestati, con l'indicazione dell'avvenuto versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso il competente tribunale o camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio verniciatore, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di specializzazione o qualificazione professionale rilasciati a seguito di frequenza di corsi per verniciatore o conseguiti, per la stessa qualifica, durante il servizio militare;

5) certificati d'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica di verniciatore;

6) ogni altro titolo, attinente alla qualifica di mestiere per la quale si concorre, attestante particolari capacità o conoscenze professionali del candidato.

Non saranno presi in considerazione titoli che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del ralativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Il candidato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva dovrà presentare un certificato di esito di leva.

Il candidato che appartiene a classi non ancora chiamate alle armi dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto n. 5).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, o in servizio di polizia, quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per il candidato indigente o profugo dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Sarà, in ogni caso, dichiarato non idoneo il candidato che, per le condizioni di salute o per precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune « verniciatore » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 269

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA.

Il sottoscritto . . . residente a in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune «verniciatore» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . presso . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . .,

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Allega i sottoelencati titoli di merito: (3)

I) .
II) .

. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il c.a.p.).

Data, . . .

Firma (4)

. . . . . .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perché .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . .

(3) Elencare i titoli di merito, tra quelli previsti nell'articolo 4 del bando, allegati alla domanda di ammissione.

Si rammenta che i titoli potranno essere trasmessi successivamente alla domanda nel termine e con le modalità indicate nell'art. 4 del bando.

(4) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità con le modalità indicate nell'art. 3.

(6903)

Concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «carrozziere in ferro» nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a mettere a concorso due posti di operaio qualificato;

Ritenuta la necessità di utilizzare uno dei posti disponibili per l'assunzione di un operaio qualificato «carrozziere in ferro»;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «carrozziere in ferro» in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in appicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 50 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;
6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale s'intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

I candidati dovranno sostenere una prova pratica consistente nello smontaggio, riparazione e rimontaggio di parte della carrozzeria di un automezzo dell'amministrazione, nella battitura di pannelli di lamiera dell'automezzo stesso ovvero nel ripristino della scocca allo stato originale mediante saldatura di nuovo lamierato in sostituzione di lamierati, o parti di essi, corrosi dalla ruggine.

La prova pratica non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 5.

La prova pratica avrà luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Ciampino nei giorni e nei locali che saranno successivamente stabiliti.

La data di svolgimento delle prove sarà comunicata ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio. Di esse sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

L'assenza dalla prova pratica comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova pratica con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Il candidato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva dovrà presentare un certificato di esito di leva.

Il candidato che appartiene a classi non ancora chiamate alle armi dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio come al precedente punto n. 5).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, o in servizio di polizia, quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per il candidato indigente o profugo dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Sarà, in ogni caso, dichiarato non idoneo il candidato che, per le condizioni di salute o per precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio qualificato « carrozziere in ferro » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto d'impiego.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 271

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente a . . in via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio qualificato « carrozziere in ferro » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . presso . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)
. . . .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità con le modalità indicate nell'art. 3.

(6858)

MINISTERO DELL'INTERNO

Istituzione di ottanta borse di studio per la frequenza ad un corso di aspiranti segretari comunali per l'anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1979 e successive modificazioni concernente l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite ottanta borse di studio per la frequenza di un corso per aspiranti segretari comunali ripartito in due sezioni che sarà tenuto a Roma.

Il corso ha il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consiste in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 5 novembre 1980 e termine in via di massima entro il 30 aprile 1981.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sull'attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni viciniori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1980-81 e che alla data del 6 settembre 1980:

1) non abbiano superato il 35° anno di età;

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi al corso gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione, tenendo conto per ognuno:

A) Della votazione riportata nel diploma di laurea;

B) Della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso di studi universitari nelle seguenti materie;

istituzioni di diritto privato;

diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto penale;

contabilità di Stato;

economia politica;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

C) Degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 4.

La domanda di ammissione al corso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno dev'essere presentata alla Prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 6 settembre 1980.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o del medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante a frequentare il corso e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

4) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1980/81;

di essere in possesso della cittadinanza italiana.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano l'esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del Consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 350.000 (trecentocinquantamila) mensili, ridotta a L. 150.000 (centocinquantamila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo di tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 23 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(7169)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e quattro posti di assistente dirigente del servizio autonomo di emodialisi;

un posto di aiuto e tre posti di assistente dirigente della sezione autonoma di cardiologia;

un posto di aiuto ed un posto di assistente di laboratorio di analisi (sezione immunoematologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(2492/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di chirurgia vascolare destinato al servizio di astanteria e pronto soccorso;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(2486/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(2449/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2483/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2493/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(2496/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ematologia;
un posto di primario di endocrinologia;
un posto di primario di medicina nucleare;
un posto di primario di immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di aiuto di chirurgia vascolare;
un posto di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
un posto di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla prima omonima divisione;
un posto di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale addetto alla sede di Mozzo;
un posto di assistente di microbiologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia addetti alla prima e seconda omonima divisione;
un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2487/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale addetto al centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(2482/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2494/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(2478/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio B) di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio;

un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;

un posto di aiuto capo e un posto di assistente della sezione autonoma medicina generale d'urgenza;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(2479/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia;

un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(2480/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1980, n. **10**.

Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerati servizio d'interesse provinciale l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e l'elaborazione di dati socio-economici nell'ambito provinciale, sia per il soddisfacimento delle esigenze di automazione della provincia autonoma di Trento e di altri enti che operano nel territorio provinciale e che chiedono di giovarsi di tale servizio.

Alla realizzazione di cui al comma precedente provvede la provincia autonoma di Trento.

I rapporti della provincia autonoma di Trento con gli enti, di cui al primo comma, sono regolati da apposite convenzioni alla cui stipulazione provvede il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima.

La provincia autonoma di Trento può assumere a suo totale o parziale carico l'onere finanziario derivante ai comuni, o ai loro consorzi o ai comprensori per il soddisfacimento delle esigenze di cui al primo comma.

Art. 2.

La provincia autonoma di Trento affida in concessione l'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico ad una società per azioni, a prevalente capitale pubblico.

Art. 3.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale sociale della società, di cui all'art. 2, fino alla concorrenza dell'importo di L. 250.000.000.

La predetta partecipazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della giunta provinciale dello statuto della società, che dovrà prevedere la nomina da parte della provincia della maggioranza dei membri degli organi sociali, nonché la priorità dei programmi richiesti dalla provincia stessa.

I rappresentanti della provincia autonoma di Trento, di cui uno su designazione delle minoranze politiche presenti in consiglio provinciale, sono nominati dalla giunta provinciale.

Ogni eventuale successiva modifica dello statuto dovrà essere preventivamente approvata dalla giunta provinciale.

Art. 4.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la provincia autonoma di Trento nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Art. 5.

I modi ed i tempi di attuazione del sistema, le modalità di gestione del medesimo, le condizioni e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione di cui allo art. 2, saranno regolati con apposita convenzione.

Fatta salva l'esclusiva proprietà dei dati del committente i programmi, la convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente le clausole atte a garantire l'osservanza del segreto sugli atti e informazioni dei quali la società dovesse venire a conoscenza nell'ambito dell'attuazione della convenzione medesima.

Alla stipula della convenzione provvede il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima.

La convenzione di cui al presente articolo e quelle di cui al terzo comma dell'art. 1 sono approvate dalla giunta provinciale previo parere di un comitato per l'informatica nominato a termini dell'art. 7 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni e sentita la competente commissione legislativa provinciale.

Il comitato, di cui al precedente comma, esprime altresì pareri ed indicazioni sui problemi derivanti dall'applicazione delle predette convenzioni nonché sulla gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale.

Art. 6.

Per la verifica tecnica di tutto quanto attiene la fornitura dei servizi previsti nella convenzione di cui all'art. 5 la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di persone specializzate, nel numero massimo di due, da scegliersi tra i tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell'automazione, assunti a norma dell'art. 73, quarto comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 7.

Per la verifica della legittimità di tutto quanto attiene la raccolta, organizzazione, utilizzo e diffusione dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell'individuo, la giunta provinciale nominerà una commissione di tre membri designati dal consiglio di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

La commissione compirà la propria opera di vigilanza sulla base delle raccomandazioni e delle direttive emanate dal Parlamento europeo in materia.

Ai componenti la commissione di cui al presente articolo sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 8.

Per le attività della società poste in essere nell'interesse della provincia autonoma di Trento, la stessa ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale secondo modalità che saranno disciplinate nella convenzione di cui all'art. 5.

Art. 9.

Fintantoché non sara predisposta una apposita sede per la società, la provincia autonoma di Trento è autorizzata a mettere a disposizione di detta società i locali attualmente utilizzati dal centro elaborazione dati provinciale, completi di mobilio e servizi.

Le modalità ed i tempi di utilizzazione di detti locali e servizi saranno regolati da apposita convenzione.

Alla stipula della convenzione provvede il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 10.

Per i fini di cui all'art. 3 è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 11.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 5, primo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 10 a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*-per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la «Programmazione ed organizzazione» nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione dell'art 11 a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla corrispondente voce indicata per la «Programmazione ed organizzazione» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Alla copertura del maggiore onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5, quarto comma, a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 11, secondo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «programmazione ed organizzazione» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

All'onere valutato nell'importo di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5, quarto comma, e 7, terzo comma, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 501.000.000	L. 200.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 250.000.000	L. 250.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 751.000.000	L. 450.000.000
In aumento:		
Cap. 12105 - Tit. 2 - Sez. 01 - Cat. 13 (di nuova istituzione). — Fondo per la partecipazione della provincia al capitale sociale di una società per azioni, promossa dalla stessa provincia, per l'attuazione del sistema informativo elettronico provinciale	L. 250.000.000	L. 250.000.000
Cap. 12110 - Tit. 1 - Sez. 01 - Cat. 04 (di nuova istituzione). — Spesa per l'attuazione del sistema informativo elettronico provinciale	L. 500.000.000	L. 200.000.000
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 1.000.000	L. —
Totale variazioni in aumento	L. 751.000.000	L. 450.000.000

bella *B* - per il

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 », le somme di cui al precedente art. 12 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programmi e aree di attività indicati al quarto e quinto comma dello stesso art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 maggio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1980, n. 11.

Intervento a favore dell'estensione del metanodotto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, in sintonia con le indicazioni del programma energetico nazionale, al fine di favorire la diversificazione del reperimento delle fonti energetiche, pone in atto interventi intesi ad incrementare l'estensione della rete del metanodotto sul territorio provinciale.

Art. 2.

Aree di intervento

Per i fini di cui all'articolo precedente la giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione, con la SNAM S.p.a. - Milano, di speciali accordi per la costruzione del ramale di trasporto già tecnicamente individuato a beneficio dei comuni di Mori, Nago-Torbole, Riva del Garda ed Arco, nonché per la costruzione del ramale di trasporto tecnicamente individuato dalla SNAM S.p.a. - Milano a favore dei comuni situati nei comprensori dell'Alta e Bassa Valsugana.

Art. 3.

Modalità d'intervento

La giunta provinciale nell'ambito degli accordi di cui al precedente articolo è autorizzata a concedere alla SNAM contributi a fondo perduto a sostegno delle maggiori spese di investimento che la stessa società deve sostenere per rendere fattibili i progetti nei limiti della delibera del CIPE del 23 dicembre 1977 per l'attuazione del programma energetico nazionale.

I contributi di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata secondo le modalità praticate dalla SNAM agli enti pubblici e nei termini stabiliti dai predetti accordi.

Art. 4.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 3 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980;
L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 5.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla applicazione dell'art 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « metano » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « metano », del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 ».

Art. 6.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale . .	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 49205 - Tit. II - Sez. 10 - Cat. 12. — Interventi per l'estensione del metanodotto mediante la concessione di contributi alla SNAM S.p.a.	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82 », le somme di cui al precedente art. 5 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 maggio 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5432)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802050)